



Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14407 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 2217/DDA/AM).

Con istanza DDA/14406, pervenuta in data 7 gennaio 2025 (prot. n. DDA/0000012), la Sig.ra Giada Nacucchi, in qualità di titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito "Regolamento"), la rimozione di un'opera di carattere audiovisiva, dal titolo "Megan", diffusa sul sito internet <https://noodlemagazine.com/>, alla pagina https://noodlemagazine.com/watch/-201700894_456241935, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte sulla pagina del sito oggetto dell'istanza emerge che è effettivamente presente la riproduzione dell'opera oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica noodlemagazi...@whoisprotectservice.net, risulta registrato dalla società Danesco Trading Ltd., con sede in John Kennedy Iris House, 7th Fl., of.470B, 3106, Limassol, Cipro, raggiungibile alla e-mail abuse@danesonames.com, per conto di un soggetto non identificabile;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Hostiserver Ltd., con sede in Pobrezni 394/12, Karlin, Praga, Repubblica Ceca, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@hostiserver.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo le opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/14407", la quale disporrà, in tal caso,

l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/14407**" all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **25 febbraio 2025**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore